r_emiro.Giunta - Prot. 18/08/2025.0796505.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GUIDI CRISTIAN

ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

SETTORE AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO ZONE MONTANE - AREA BIODIVERSITÀ

PEC: segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto: Dichiarazione integrativa sulle condizioni di taglio inerente istanza di Screening (Vinca di I livello).

Codice identificativo pratica di taglio n. 63551 **del** 11/08/2025

Codice Istanza VINCA 2025_105_RER

Io sottoscritto/a (Nome e Cognome) Cristian Guidi

nato/a a_____Prov. ___ il___ _____

DICHIARO CHE

l'intervento di cui all'istanza in oggetto sarà effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

- non verranno abbattuti alberi, vivi o morti, autoctoni o alloctoni, con diametro maggiore di 40 cm (a 1,30 m di altezza);
- non verranno abbattuti alberi appartenenti a specie tutelate dalle norme vigenti;
- gli alberi da rilasciare verranno individuati tra i soggetti dominanti, di maggior diametro e di maggior pregio naturalistico, tra le specie autoctone, privilegiando le specie meno rappresentate nel popolamento boschivo;
- verrà evitata la totale asportazione della necromassa presente a terra e saranno mantenuti alcuni tronchi di medie dimensioni a terra;
- la ramaglia e gli scarti di legname non asportati dal bosco non saranno depositati nelle seguenti aree: acque lentiche, corsi d'acqua, canali, sorgenti, canneti, viabilità forestale o sentieri;
- l'eventuale intervento di taglio della vegetazione infestante riguarderà prevalentemente il rovo (*Rubus* spp.), la vitalba (*Clematis vitalba*), la felce aquilina (*Pteridium aquilinum*) o le specie incluse nella lista delle specie vegetali esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale;
- verranno mantenuti alcuni nuclei di sottobosco arbustivo;
- non verranno realizzate nuove infrastrutture viarie di accesso di tipo permanente;
- si provvederà al ripristino dei luoghi in caso di realizzazione di piste o di aree di deposito di tipo temporaneo;
- non saranno realizzate aree di cantiere in aree con presenza di habitat di interesse comunitario non forestale e nelle seguenti aree: acque lentiche, corsi d'acqua, canali, sorgenti o canneti;

- al termine dei lavori o delle attività, si rimuoveranno e si smaltiranno tutti i rifiuti prodotti, nonché qualsiasi materiale, opera, terreno o pavimentazione utilizzati per l'installazione del cantiere;
- quelle previste dalle Misure generali di conservazione nei siti della rete Natura 2000 per i boschi e per gli altri ambiti di interesse forestale (art. 64 - Regolamento forestale n. 3 del 2018) allegate alla presente per accettazione.

Luogo e data (gg/mm/aa)

Riccione _____, 18/08/2025 _____

Nome e Cognome

Cristian Guidi

_____

(Firma autografa o firma digitale)

NB:

In caso di firma autografa è obbligatorio allegare ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000 la copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione.

r_emiro.Giunta - Prot. 18/08/2025.0796505.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GUIDI CRISTIAN

Misure generali di conservazione nei siti della rete Natura 2000 per i boschi e per gli altri ambiti di interesse forestale in ambito forestale

(art. 64 - Regolamento forestale n. 3 del 2018)

Le seguenti disposizioni si applicano a tutti i tagli di utilizzazione dei boschi ricadenti nei siti della rete Natura 2000 e si applicano sia ai tagli prevalutati dalla Regione che a quelli che devono essere sottoposti alla procedura di Vinca.

a) è vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea nel raggio di 10 m dagli specchi d'acqua (torbiere, stagni, zone umide, fontanili e risorgive) e da ingressi di grotte, inghiottitoi, forre o cavità naturali; sono fatti salvi gli interventi di taglio della vegetazione per evitarne l'eventuale copertura o l'interramento, previa autorizzazione dell'Ente gestore o previa valutazione di incidenza.

b) è vietato tagliare piante vive con diametro superiore a 1 m, ad eccezione degli alberi presenti sugli argini dei corsi d'acqua.

c) è vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea dal 15 marzo al 15 luglio in pianura e in collina (fino a 600 m s.l.m.), salvo autorizzazione dell'Ente gestore; tale divieto non è comprensivo delle fasi di depezzamento, di concentramento e di esbosco del legname ai margini delle piste. Tale divieto non si applica alle potature, e ai tagli per autoconsumo eseguiti nei limiti definiti all'art. 8, e ai casi in cui il disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della rete Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS), approvato con delibera di Giunta regionale individua come tipologie di interventi che non devono rispettare tale periodo di sospensione dei lavori.

d) è vietato trattare a ceduo semplice o trattare a taglio raso i boschi in cui gli ontani neri e bianchi sono le specie dominanti.

e) è vietato lasciare una superficie scoperta accorpata superiore a 4 ettari nei boschi cedui semplici (comprese le tagliate effettuate nei precedenti 3 anni).

f) è obbligatorio rilasciare almeno 20 esemplari di conifere, se presenti, per ogni ettaro di superficie all'interno di boschi misti di latifoglie.

g) è obbligatorio, in caso di tagli boschivi di estensione superiore ad 1 ettaro, comprese le conversioni all'alto fusto, rilasciare almeno 3 piante vive per ogni ettaro, da destinare all'invecchiamento, scelte tra i soggetti di maggior diametro e appartenenti a specie autoctone anche sporadiche, nonché almeno 3 piante morte o marcescenti in piedi per ogni ettaro, scelte tra i soggetti di maggior diametro.

h) è obbligatorio, in caso di taglio di boschi cedui semplici o composti, che almeno il 70% delle matricine da rilasciare sia scelto tra quelle di maggior diametro ed appartenenti a specie autoctone, anche sporadiche; sono fatti salvi gli interventi nei corsi d'acqua e nei canali.

i) è vietato sradicare le ceppaie, salvo autorizzazione dell'Ente gestore o previa valutazione di incidenza; sono fatti salvi gli interventi negli argini dei corsi d'acqua.

j) nei boschi di castagno puri o a dominanza di castagno il turno dei tagli non può essere inferiore a 15 anni.

k) nei boschi di faggio il turno dei tagli non può essere inferiore a 35 anni.

r_emiro.Giunta - Prot. 18/08/2025.0796505.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da - GUIDI CRISTIAN - r_emiro.Giunta.R.2023.0084803.U